

**LE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO
DETTATE DALL'EMERGENZA SANITARIA**

Periodo ricompreso tra il 16 aprile 2020 e il 3 maggio 2020

<p>Sospensione dei termini per la notifica dei ricorsi (art. 36, co. 3, del "Decreto Liquidità"¹)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sono sospesi esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi; - la sospensione non si applica ai ricorsi relativi ai procedimenti cautelari (ricorsi cautelari <i>ante causam</i> e ricorsi in appello avverso ordinanze cautelari).
<p>Decisione in base agli atti (art. 84, co. 5, del "Decreto Cura Italia"²)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le controversie fissate per la trattazione in udienza camerale e pubblica passano in decisione, senza discussione, sulla base degli atti depositati; - le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a 2 giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
<p>Rimessione in termini (art. 84, co. 5, del "Decreto Cura Italia")</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Su istanza proposta entro 2 giorni liberi prima della data fissata per la trattazione dalla parte che non si è avvalsa della facoltà di presentare le note, il giudice dispone la rimessione in termini con riferimento ai termini che, per effetto della sospensione emergenziale³, non sia stato possibile osservare; - in questo caso, con riferimento al solo rito ordinario, i termini per la produzione di documenti, memorie e repliche sono dimezzati.
<p>Rinvio udienze (art. 84, commi 3 e 4, del "Decreto Cura Italia")</p>	<p>I giudici amministrativi possono disporre ulteriori misure, tra le quali il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, fatta eccezione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) i giudizi cautelari; (ii) i giudizi elettorali; (iii) le cause ove la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio.

¹ D.L. dell'8 aprile 2020, n. 23.

² D.L. del 17 marzo 2020, n. 18.

³ Ai sensi dell'art. 84, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 17, tutti i termini relativi al processo amministrativo sono stati sospesi dall'8 marzo al 15 aprile 2020.

Periodo ricompreso tra il 4 maggio e il 30 giugno 2020

<p>Decisione in base agli atti (art. 84,co. 5, del "Decreto Cura Italia")</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le controversie fissate per la trattazione in udienza camerale e pubblica passano in decisione, senza discussione, sulla base degli atti depositati; - le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a 2 giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
<p>Rimessione in termini (art. 84, co. 5, del "Decreto Cura Italia")</p>	<ul style="list-style-type: none"> - su istanza proposta entro 2 giorni liberi prima della data fissata per la trattazione dalla parte che non si è avvalsa della facoltà di presentare le note, il giudice dispone la rimessione in termini con riferimento ai termini che, per effetto della sospensione emergenziale⁴, non sia stato possibile osservare; - in questo caso, con riferimento al solo rito ordinario, i termini per la produzione di documenti, memorie e repliche sono dimezzati.
<p>Rinvio udienze (art. 84, commi 3 e 4, del "Decreto Cura Italia")</p>	<p>I giudici amministrativi possono disporre ulteriori misure, tra le quali il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, fatta eccezione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) i giudizi cautelari; (ii) i giudizi elettorali; (iii) le cause ove la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio.
<p>Sospensione depositi copie cartacee (art. 84, comma 10, del "Decreto Cura Italia")</p>	<p>Fino al 30 giugno 2020 è sospeso l'obbligo di deposito di copia cartacea.</p>

⁴ Vedi nota 3.